

TI_GERICHTE 60.2018.126 vom 20. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2018.126

FR: TI_GERICHTE 60.2018.126 du 20 août 2018

IT: TI_GERICHTE 60.2018.126 del 20 agosto 2018

Erwägungen

E. 1

, imputato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'a conclusione del procedimento a suo carico in modo rispettoso dell'imperativo di celerità (art. 5 CPP). Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

E. 1.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

E. 1.2

Chi si appresta a depositare un reclamo per denegata o ritardata giustizia contro un'autorità deve preventivamente sollecitare quest'ultima, pena l'irricevibilità del reclamo, all'avanzamento del procedimento, di modo che essa abbia occasione di statuire rapidamente (sentenze TF 1B_24/2013 del 12.2.2013 consid. 4; 2C_979/2011 del 12.6.2012 consid. 2.2.2.; DTF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa). Il presupposto formale di rendere attenta l'autorità dell'eventuale inoltro dell'impugnativa, cui sembrerebbe far riferimento la sentenza TPF BB.2016.234 del 22.11.2016 (p. 3), va relativizzato nella misura in cui il sollecitare l'autorità a compiere uno o più determinati atti istruttori necessari al prosieguo dell'inchiesta deve rappresentare, per l'autorità medesima, un monito sufficiente all'ossequio dei propri doveri procedurali.

E. 1.3

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).

E. 1.4

Inoltrato 16/17.5.2018 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, il gravame è, come visto, proponibile e tempestivo. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE

E. 2.1

Commette diniego di giustizia e viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. l'autorità che, chiamata a evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa concreta, non si pronuncia su un tema sottoposto nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (sentenze TF 6B_688/2014 del 22.12.2017 consid. 6.2.1.; 6B_667/2017 del 15.12.2017 consid. 2.1.; 6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.). Il principio di celerità, sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI,

E. 2.2

L'art. 5 CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale: per il cpv. 1 le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione del cpv. 2, se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.

E. 2.3

Questi principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art. 12 / 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [sentenze 6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1.; 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.] dal momento in cui l'imputato viene a conoscenza del procedimento penale promosso a suo carico fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza di ultima istanza (BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2; ZK StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 5 CPP n. 6 s.; ma: sentenza TF 6B_660/2016 del 23.11.2016 consid. 1.2.1.). Hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (sentenze TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.; 6B_716/2015 del 17.11.2015 consid. 6.2.).

E. 2.4

La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l'apprezzamento globale ad essere decisivo (sentenza TF 6B_891/2017 del 20.12.2017 consid. 1.2.). Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti istruttori, la condotta dell'imputato ed il comportamento delle autorità (TF 6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.; 1B_458/2017 del 28.11.2017 consid. 2.1.; 6B_195/2017 del 9.11.2017 consid. 3.7.; BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in: Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio dell'imputato ed il dibattimento deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso (sentenza TF 1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.).

E. 2.5

Il principio di celerità è leso anche se alle autorità penali non è imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (sentenza TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; 6B_1059/2014 dell'8.10.2015 consid. 3.1.; BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).

E. 2.6

L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell'imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare, segnatamente, l'accertamento della violazione del principio, l'esenzione dalla pena oppure l'attenuazione della stessa, il risarcimento del danno, la riparazione del torto morale o, ancora, l'archiviazione del procedimento penale (sentenze TF 6B_790/2017 del 18.12.2017 consid. 2.3.2.; 6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.; 6B_195/2017 del 9.11.2017 consid. 3.7.; cfr., in generale, BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; StPO PK ■ N. SCHMID, 2. ed., art. 5 CPP n. 3; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in: *Diritto senza devianza*, p. 542 ss.; cfr., in tema di privazione della libertà, sentenza TF 1B_155/2017 del 16.5.2017 consid. 4.1.).

3. 3.1. Nel presente caso, dopo le decisioni del 31.12.2016 (il decreto d'abbandono e il decreto d'accusa), il procedimento penale è ritornato sotto la direzione del procuratore pubblico. Non sono stati esperiti ulteriori atti istruttori, se non due richiami di incarti presso le autorità di vigilanza sugli avvocati del Canton Grigioni e del Canton Ticino (AI 140 e 142, e riscontrati con gli AI 141 e 143). Con scritto 11.6.2018, il procuratore pubblico ha confermato il decreto d'accusa del 31.12.2016, di modo che il procedimento è ora passato alla Pretura penale. Tra il decreto d'accusa e la conferma del medesimo, sono passati 17 mesi. In questo intervallo di tempo non vi sono stati, da parte del reclamante, solleciti specifici al procuratore pubblico: unicamente in data 27.4.2018 è stata trasmessa una procura sottoscritta dal reclamante a favore di un nuovo patrocinatore.

3.2. Nell'ottica del principio della celerità si possono esprimere le seguenti considerazioni. Il tempo trascorso dall'opposizione al decreto d'accusa alla conferma del medesimo appare eccessivo, e non trova nell'incarto particolari spiegazioni. Nel giudizio del tribunale di primo grado, e nella valutazione complessiva dei tempi del procedimento che a quel tribunale compete, potrà adeguatamente esser tenuto conto del tempo così trascorso. Nel medesimo intervallo di tempo (dal decreto d'accusa alla sua conferma), non sono però stati inviati al procuratore pubblico richiami, solleciti e neppure è stato prospettato l'inoltro di un gravame per denegata e ritardata giustizia, prima del presente gravame. E ciò con riferimento a quanto indicato al punto 1.2. Dopo la presentazione del presente reclamo, il procuratore pubblico ha proceduto nella decisione di sua competenza, facendo avanzare il procedimento e perdendo la direzione del medesimo, passata al tribunale di primo grado. In queste condizioni, il gravame di problematica ricevibilità (con riferimento al punto 1.2), ha comunque avuto il merito di far avanzare il procedimento, perdendo pertanto di utilità pratica.

4. Il reclamo può pertanto essere evaso ai sensi dei considerandi. Ritenuto quanto detto al punto precedente circa il ritardo nella conduzione, non si preleva una tassa di giustizia e non si recuperano le spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 5, 393 e segg. CPP, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

2. Non s

Per la Corte dei reclami penali Il
presidente La cancelliera

E. 6

n. 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto concerne la carcerazione preventiva (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in: *Diritto senza devianza*, p. 555 ss.), dagli art. 31 cpv. 3 Cost., 5 cifra 3 CEDU e 5 cpv. 2 CPP, impone alle autorità di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti su di lui, allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una simile procedura suscita (sentenze TF 6B_958/2016 del 19.7.2017 consid.

5.3.2.; 6B_934/2016 del 13.7.2017 consid. 1.3.1.; BSK StPO I – S. SUMMERS, 2. ed., art. 5 CPP n. 1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.